



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 7 agosto 2009
Rif. P/CR.c/3188

CIRCOLARE N° 307

OGGETTO: Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del d.lgs. 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/ce – Nota del Ministero della Giustizia prot. 68324.U del 16.05.2009

Nel trasmettere la nota pervenuta dal Ministero della Giustizia relativa all'oggetto, contenente le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui al capo II del citato decreto legislativo, si chiarisce quanto segue.

La disposizione si applica esclusivamente ai professionisti dei Paesi Ue che intendono svolgere in Italia servizi temporanei e occasionali. Pertanto nulla è innovato in merito al diritto di stabilimento. Al professionista straniero, che desidera esercitare stabilmente la professione di geologo in Italia, compete tuttora l'obbligo dell'iscrizione all'Ordine dei Geologi, subordinato al possesso del decreto di riconoscimento emesso dal Ministero della Giustizia, secondo le procedure del Titolo III del D.Lgs. 206/2007.

Il professionista che, invece, intende svolgere una prestazione che, ai sensi dell'art. n. 9 comma 3 del citato D.L.vo, assume carattere temporaneo e occasionale, è soggetto alla regolamentazione professionale, anche in materia disciplinare, cui sono soggetti i geologi italiani, ma non è tenuto ad iscriversi all'Ordine. Tuttavia, per consentire l'applicazione di tale regolamentazione, l'Ordine deve conoscere il nominativo, le qualifiche professionali e un recapito certo del prestatore nonché la natura e luogo della prestazione.


L'Ordine competente dovrà, quindi, istituire, nelle modalità ritenute più opportune, visto che la nota ministeriale non è prescrittiva nei dettagli, una sezione speciale dell'Albo nella quale iscrivere i professionisti stranieri.

Su tale sezione potranno essere riportate, oltre al nome e recapito del professionista, tutte o in parte, le informazioni trasmesse dal Ministero ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 206/2009.

La documentazione che l'Ordine potrà ricevere dal Consiglio Nazionale o dal Ministero direttamente, sarà quella descritta ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 10, del medesimo decreto.

L'iscrizione temporanea del professionista avrà valore solo per l'anno in corso; potrà eventualmente essere rinnovata senza che ciò comporti onere economico per il professionista straniero.

Si sottolinea l'importanza, in capo agli Ordini Regionali, di vigilare affinché il diritto alla prestazione occasionale e temporanea di servizi non venga a configurarsi come un proprio stabilimento. Gli Ordini sono quindi tenuti a vigilare su eventuali abusi derivanti da una non corretta applicazione della direttiva 2005/36/CE e suo decreto di recepimento.



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Paola

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. A. De Paola", written over the printed name.

All.: n° 2

- Nota del Ministero della Giustizia, prot. 0068324.U
- Decreto legislativo 206/2007